



Civile.it

Il dolo nel contratto

di Avv. Vincenzo Mennea

L'art. 1439 e il dolo come causa di annullamento del contratto. Testo inizialmente pubblicato il 2003-10-27 e aggiornato il 29.7.2009

del 2009-07-29 su Civile.it, oggi e' il 17.04.2024

Il dolo Ã qualsiasi forma di raggirio che altera la volontÃ contrattuale della vittima. Il dolo Ã causa che determina l'annullabilitÃ del contratto quando Ã determinante del consenso, cioÃ quando il raggirio induce il soggetto a stipulare un contratto che altrimenti non avrebbe stipulato. L'art.1439 del c.c. recita testualmente: il dolo Ã causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe contrattato.

Quando i raggiri sono stati usati da un terzo, il contratto Ã annullabile se essi erano noti al contraente che ne ha tratto vantaggio. La norma mira a tutelare la libertÃ della formazione del consenso contrattuale.

Il dolo determinante consiste in una condotta maliziosa posta in essere, idonea ad ingannare la controparte, ingenerando nel deceptus una rappresentazione alterata della realtÃ, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore e inducendolo a concludere un contratto che altrimenti non avrebbe mai stipulato.

Il dolo Ã qualsiasi forma di raggirio che altera la volontÃ contrattuale della vittima, il dolo Ã causa di annullabilitÃ del contratto quando Ã determinante del consenso, cioÃ quando il raggirio induce il soggetto a stipulare un contratto che altrimenti non avrebbe stipulato.

In particolare consiste nella volontaria trasgressione del dovere giuridico, l'atto illecito Ã doloso quando chi ha agito con la coscienza e la volontÃ di cagionare l'evento dannoso, quindi lesivo della libertÃ negoziale. In sostanza il risultato di questa azione dolosa Ã quello di far cadere il soggetto in errore.

Il raggirio puÃ² avere una rilevanza non soltanto civilistica, in quanto puÃ² concretare un reato di truffa. La nostra giurisprudenza considera invece annullabile, e non nullo, il contratto che deriva da una truffa.

Vi Ã un'assonanza dei due termini "dolo" nel senso di raggirio, e "dolo" nel senso del costituente psicologico della truffa.

Ai fini dell'annullamento di un contratto ciÃ che conta Ã che il dolo ha concretamente indotto il soggetto in errore e quindi a stipulare il contratto. L'azione dolosa puÃ² riguardare i presupposti, gli elementi, gli effetti del contratto, che fanno credere al soggetto che gli spettino dei diritti diversi da quelli realmente spettantegli.

Il dolo puÃ² riguardare anche i motivi, ad esempio far credere di poter trarre un utile che poi non corrisponde alla realtÃ (valore di un bene maggiore di quello effettivo). Il raggirio puÃ² essere messo in atto con qualsiasi mezzo, e quindi anche con la menzogna, che integra una fattispecie dolosa se risulta idonea ad influire sul consenso del soggetto. La menzogna ingenera nell'altra parte una rappresentazione alterata della realtÃ.

Si direbbe che la menzogna Ã l'elemento oggettivo del raggirio, Ã l'idoneitÃ della condotta a generare l'inganno, quindi vi Ã un nesso causale fra raggirio e formazione della volontÃ, che richiedono requisiti comuni alla fattispecie dolosa secondo l'art. 1337 del c.c., le parti hanno l'obbligo giuridico di comportarsi secondo buona fede quindi la buona fede se Ã giÃ stata da un soggetto violata siamo giÃ nella illiceitÃ, abbiamo giÃ l'azione ingannatrice, pertanto il dolo richiede, quale elemento soggettivo, la volontarietÃ dell'inganno, consistente nella conoscenza da parte dell'agente della falsa rappresentazione della realtÃ indotta nella vittima, che deve essere unita al convincimento del (truffatore) che sia possibile determinare la volontÃ altrui alla conclusione del contratto.

Anche il silenzio e la reticenza possono integrare il dolo, un atteggiamento inerte che è idoneo a trarre in inganno, ma il silenzio tenuto in una certa circostanza può avere un comportamento preordinato al fine di poter ingannare l'altra parte quindi un comportamento illecito per esempio il dolo, come causa di annullamento del contratto può consistere tanto nell'ingannare con notizie false con parole o con fatti la parte interessata o direttamente o per mezzo di terzi (abbiamo il dolo commissivo), quanto nel nascondere alla conoscenza altrui fatti o circostanze decisive, come nella reticenza e non solo, invece si richiede che la condotta passiva di quest'ultima si inserisca in un comportamento più complesso, preordinato all'induzione in errore del deceptus tale da violare l'obbligo di correttezza e buona fede imposto alle parti dall'art. 1337 c.c.

Quindi il dolo come causa di invalidità di un contratto trova fondamento nella riprovazione sociale del raggirio, quindi non merita nessuna tutela giuridica l'interesse dell'autore del raggirio che ha tratto profitto (ha truffato) a danno della controparte.

Il dolo silenzio o reticenza di uno dei contraenti non vale normalmente a costituire un comportamento doloso al fine di viziare la volontà della controparte, questa può essere viziata quando la reticenza è servita ad occultare callidamente fatti veri oppure quando si è violato l'obbligo specifico di parlare imposto dalla legge.

L'art. 1337 c.c. già citato, impone che le parti nello svolgimento delle trattative devono comportarsi secondo buona fede, le trattative sono i negoziati tra le parti che precedono la stipulazione del contratto.

La buona fede è il dovere generale di correttezza e reciproca lealtà di condotta nei rapporti tra le parti contraenti, tutto ciò "dovrebbe" avvenire nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto.

La buona fede rileva come regola di condotta in senso oggettivo e quindi richiede un comportamento onesto, leale, per salvaguardare gli interessi dell'altra parte, di contro si ha la **MALAFEDE**, cioè un comportamento illecito, un comportamento **DISONESTO**.

La buona fede, quando si tratta, significa che bisogna avere il dovere di informare l'altra parte su circostanze di rilievo che riguardano l'affare, il dovere d'informazione che comprende le cause di inadempimento del contratto quando il venditore deve avvertire che la merce che sta vendendo è viziata, è pericolosa, è scadente ecc. se il contratto è stipulato questo dovere rientra nel contenuto stesso del luogo ad una responsabilità contrattuale nell'ipotesi di contratto sottoposto a condizione risolutiva, se la parte nello svolgimento delle trattative o del contratto, tace volontariamente una circostanza che rende probabile l'avveramento di quella condizione e, conoscendo la quale, l'altra parte non avrebbe mai concluso quel contratto, fa sorgere in quest'ultima un ragionevole convincimento contrario alla verità, vi è certamente l'obbligo di correttezza sancito dagli artt. 1337- 1338 c.c., ed è in conseguenza tenuta agli eventuali danni.

- Avv. Vincenzo Mennea

Hai letto: *Il dolo nel contratto*

Approfondimenti: [Contratto](#) > [Obbligazioni](#) > [Approfondimenti](#) > [-y-](#) >

[Commenti](#) - [Segnalazioni](#) - [Home Civile.it](#)